

# IVA E BREXIT IN SINTESI

## 1. SCAMBI DI MERCI «B2B»

In linea di principio, non ci sono novità di carattere sostanziale:

- le cessioni verso la Gran Bretagna diventano esportazioni, ma rimangono non imponibili;
- gli acquisti dalla GB rimangono imponibili, ma come importazioni e non più come acquisti intracomunitari.

Sul piano procedurale, invece:

- obbligo di dichiarazione doganale
- pagamento dell'Iva all'importazione in dogana.

## ***IRLANDA DEL NORD***

Nei confronti dell'Irlanda del Nord continuano ad applicarsi, per quanto riguarda gli scambi di beni, le norme intracomunitarie.

All'Irlanda del Nord è stato attribuito il codice Iso "XI".

## **2. SCAMBI DI SERVIZI «B2B»**

Anche per i servizi non ci sono novità sostanziali.

Fanno naturalmente eccezione quelle prestazioni il cui criterio di localizzazione prende in considerazione il territorio Ue o ExtraUe (es. noleggio a breve termine di mezzi di trasporto).

Sul piano procedurale, invece:

- le fatture per prestazioni generiche verso committenti UK devono riportare l'indicazione «non soggetta» (anziché «inversione contabile»)
- per le prestazioni (e le altre operazioni) ricevute da fornitori UK occorre emettere autofattura, anziché integrare la fattura del fornitore (tipologia integrazione fattura elettronica: TD17 per i servizi, TD19 per i beni).

## **3. RIMANE POSSIBILE L'IDENTIFICAZIONE DIRETTA DEGLI OPERATORI UK (ris. AE n. 7/2021)**

## **4. RIMBORSI NON RESIDENTI: DIRETTIVA UE 9 DEL 2008 NON PIU' APPLICABILE**

Per gli acquisti del 2020, termine ultimo per l'istanza di rimborso è il 31 marzo 2021 (anziché il 30 settembre).